

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

Disciplinare D'incarico legale

Tra il **COMUNE DI LONGANO** (di seguito: Comune), in persona del Sindaco p.t. Antonio Ditre domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Longano alla Via Marconi 2, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. 15 del 17.2.2015 (C.F. 90000650946);

E l'Avvocato (di seguito: legale) **Salvatore Rosario Mariani** del Foro di Isernia, con studio in Macchia D'Isernia alla Via Borgo Saraceno 13 (P. IVA 00818970949).

PREMESSO che con la deliberazione di Giunta Comunale precitata si è proceduto all'individuazione dell'avvocato cui affidare l'incarico per opporsi al provvedimento n. 567/14 reg. gen. emesso dal Giudice di Pace di Isernia su ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione datato 21.11.2014 ed iscritto al n. 580 D.I. presentato dalla Società Ricci Lavori s.r.l. contro il Comune di Longano in persona del Sindaco pro tempore, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato ed il presente disciplinare;

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza del Comune nel giudizio come innanzi evidenziato.
2. Il legale, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, accetta il compenso e le condizioni specificate al successivo punto 3).
3. Il compenso complessivo inerente il giudizio si determina in complessivi € 979,00, determinato ai minimi tariffari ex D.M. 55/2014. Un'eventuale variazione degli importi dai minimi ai valori medi o massimi tabellari può essere determinata solo all'esito del giudizio e previa valutazione favorevole dell'Organo esecutivo.
4. Il legale s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
5. Il legale incaricato con la sottoscrizione del presente disciplinare, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Dichiara altresì l'impegno ad osservare il Codice di Comportamento e il P.T.P.C. 2015-2017 vigente nell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del Cod. Civile. A

tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale è data facoltà di delegare eventuali propri collaboratori per la partecipazione alle udienze assumendone in carico la responsabilità.
7. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso proporzionalmente maturato per l'attività fino a quel momento espletata.
8. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
11. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura. La presente scrittura privata è redatta in duplice originale, uno per parte.

Longano, li _____.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA